

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 maggio 2010

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 7-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori delle cooperative associate ANCP operanti nel Settore degli Appalti Ferroviari.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico

Roma, 5 maggio 2010

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 7-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori delle cooperative associate ANCP operanti nel Settore degli Appalti Ferroviari. (Decreto n. 51881).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presenza del Sottosegretario pro tempore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti, tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16.04.2009), Campania (16.04.2009), Piemonte (22.04.2009), Sicilia (22.04.2009), Veneto (16.04.2009), Calabria (22.04.2009), Toscana (16.04.2009), Lombardia (16.04.2009), Emilia Romagna (16.04.2009) e Abruzzo (17.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed è posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 13 ottobre 2009, relativo alle Cooperative associate ANCP ed operanti nel SETTORE DEGLI APPALTI FERROVIARI per le quali sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente



normativa, in favore di un numero massimo di 429 unità lavorative in forza presso gli stabilimenti ubicati nelle Regioni Lazio (105 lavoratori), Campania (181 lavoratori), Piemonte (50 lavoratori), Sicilia (23 lavoratori), Veneto (36 lavoratori), Calabria (10 lavoratori), Toscana (3 lavoratori), Lombardia (8 lavoratori), Emilia Romagna (3 lavoratori) e Abruzzo (10 lavoratori), per il periodo dall'01.01.2009 al 31.12.2009;

VISTE le note con le quali le Regioni Lazio (06.11.2009), Campania (16.11.2009), Piemonte (27.11.2009), Sicilia (05.02.2010), Veneto (12.01.2010), Calabria (16.11.2009), Toscana (21.01.2010), Lombardia (24.11.2009), Emilia Romagna (26.10.2009) e Abruzzo (18.11.2009), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalle predette società, in conformità con gli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di dare attuazione all'accordo del 13 ottobre 2009;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, commi



4 e 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33 e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 ottobre 2009, è autorizzata la concessione della proroga degli ammortizzatori sociali in deroga in favore di un numero massimo di n. 429 unità lavorative di cui:

- sospesi a zero ore - fino ad un massimo di n. 36 lavoratori;
- sospesi con riduzione oraria variabile – tutti i restanti lavoratori;

appartenenti alle Cooperative associate ANCP ed operanti nel SETTORE DEGLI APPALTI FERROVIARI, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 40%.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione vengono imputate:

- per il periodo dall'01.01.2009 al 30.04.2009, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore;
- per il periodo dall'01.05.2009 al 31.12.2009, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore.

I predetti trattamenti sono integrati, per il periodo dall'01.05.2009 al 31.12.2009, da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.



In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila/00).

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila/00), graverà sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 maggio 2010

*p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI*

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI*

10A06723

